Tribunale | Pescara | **Civile** | **Sentenza** | 7 settembre 2025 | **n. 1026**

Data udienza 17 giugno 2025

Integrale

Diritto penale - Maltrattamenti e convivenza - Integrità psico-fisica

TRIBUNALE DI PESCARA

Il Tribunale di Pescara in composizione Collegiale nelle persone

della Dott.ssa Marina Valente - Presidente

del Dott. Gianluca Sarandrea - Giudice rel.

della Dott.ssa Virginia Maria Libera Scalera - Giudice

all'udienza del 17.6.2025, alla presenza del PM dott.ssa Gabriella De Lucia ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di

S.L.J. nato a P. il (...), ivi residente in Via C. Per S. n. 55, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore

Libero Assente

Difeso di fiducia dall' Avv. ...del Foro di Pescara

IMPUTATO

A) Dei delitti p. e p. dagli artt. 81, 572/1 e 2 comma, 582, 585, 576/1 comma n. 5, 577, 1 comma n. 1, 61 n. 11 quinquies c.p. poiché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nel corso della convivenza more-uxorio con S.M. (iniziata nel 2008 e caratterizzata da alti e bassi, da interruzioni e riprese), sottoponeva la stessa a ripetute condotte maltrattanti, persino durante la gravidanza e spesso anche alla presenza dei figli minorenni (S.P. nata il (...), S.M. nata il (...) e S.G. nato il (...), al quale rivolgeva epiteti quali "sei un frocetto, una femminuccia, sei un handicappato, sei un cancro"), omettendo completamente di occuparsi dei bisogni del nucleo familiare; allacciando relazioni con altre donne (tra cui tale L.M.) e facendo sovente uso di bevande alcoliche; aggredendo la malcapitata, nel corso dei ripetuti litigi, sia verbalmente sia fisicamente, minacciandola e picchiandola (da ultimo persino con l'uso delle stampelle avute in dotazione dopo un incidente occorsogli), così costringendola a interrompere più volte la convivenza, rifugiandosi insieme ai tre figli, in V. R. di M., presso l'abitazione della madre, S.D., per poi dare fiducia alle promesse di cambiamento e acconsentire di tornare a vivere insieme. In particolare, poiché nel Giugno 2015 veniva minacciata con un coltello da cucina e con frasi

quali "se te ne vai di casa io prendo il coltello e ti ammazzo", S.M. andava ancora una volta a vivere, unitamente ai tre figli, a casa della madre, ivi permanendo fino al Marzo 2020, quando, credendo ancora alle promesse di cambiamento, tornava a Pescara, a vivere con il prevenuto (in quel momento in regime di arresti domiciliari dopo un periodo passato in carcere); ma ricominciavano da subito le aggressioni verbali e fisiche, fino al 5.10.2020, quando, a fronte delle ennesime percosse (che le provocavano lesioni quali "T. cranico minore. Cervicomialgia post-traumatica" giudicate guaribili in gg. 8 s.c.), la malcapitata troncava definitivamente la relazione, tornando con i figli ad abitare a casa della madre e decidendo di sporgere querela presso i Carabinieri di Martinsicuro.

In Pescara, da epoca successiva all'anno 2008 e fino all'Ottobre 2020

Con recidiva specifica infraquinquennale

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con decreto emesso all'esito dell'udienza preliminare del 22.11.2022 è stato disposto il giudizio nei riguardi di S.L.J. in ordine ai reati descritti in rubrica.

All'udienza del 21.2.23, dichiarata l'assenza dell'imputato, è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

L'istruttoria è proseguita il 4.7.23 dove, per la diversa composizione del Collegio sono state rinnovate le formalità di apertura del dibattimento ed è stato sentito il Brig. D.P. in servizio presso il NOR CC. di San Benedetto del Tronto.

All'udienza dell'11.12.23 è stata escussa L.M. e, per l'assenza degli altri testi, il processo è stato differito al 12.3.24 dove sono state sentite la parte offesa S.M. e S.D..

Alla seduta del 9.9.24, dopo l'esame dell'imputato di è proceduto all'escussione della teste della difesa, F.P., previo avvertimento delle prerogative a lei concesse dall'art. 199 c.p.p. e dunque alla seduta del 31.3.25, dopo che quella del 13.1.25 era stata differita per l'assenza dei testi, è stato escusso D.F.J..

Il Collegio ha così rinviato il processo per la discussione all'odierna udienza dove, raccolte le conclusioni delle parti, si è pronunciato come da dispositivo.

Alla luce degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria dibattimentale ritiene il giudice di pervenire ad un'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati indicati in rubrica.

Il presente processo non può che prendere le mosse dalle dichiarazioni rese dalla parte offesa S.M..

Questa in dibattimento ha riferito di aver avuto una relazione con l'odierno imputato durata circa 3 anni nel corso del quale aveva con lui convissuto, dapprima presso l'abitazione del padre del compagno ed in seguito da soli presso un alloggio di cui non ricordava l'ubicazione.

Sin dalle prime fasi il loro rapporto era stato contrassegnato da una evidente conflittualità dovuta anche al fatto che lo S., spesso ubriaco, intratteneva relazioni con altre donne, disinteressandosi completamente del proprio nucleo familiare composto dalla compagna e da tre figli nati in costanza di rapporto.

Ha aggiunto la donna di essere stata spesso aggredita fisicamente, anche in presenza dei figli minori, dal compagno il quale era solito ingiuriarla minacciarla e picchiarla servendosi anche di oggetti di varia natura (in un'occasione l'aveva colpita con delle stampelle avute in dotazione dopo un incidente occorsogli).

Per le ferite riportate in varie parti del corpo S.M. ha riferito essersi dovuta recare in diverse occasioni (circa 6 o 7), anche in prossimità del parto del primo figlio, presso il pronto soccorso ai cui sanitari non aveva mai però riferito dell'origine delle lesioni subite L'insopportabile clima domestico così creato aveva determinato in diverse occasioni nella donna la necessità di abbandonare l'abitazione condivisa con il compagno, rifugiandosi insieme ai tre figli, in V. R. di M., presso l'abitazione della madre, S.D.. Tuttavia capitava che lo S., mostrandosi pentito per i comportamenti verso di lei assunti, l'aveva sempre convinta a far rientro in casa ed a tornare a vivere insieme a lui.

In un'occasione, capitata nel giugno 2015 l'imputato l'aveva poi minacciata con un coltello da cucina dicendole che qualora si fosse di nuovo allontanata l'avrebbe uccisa; malgrado ciò lei si era nuovamente recata, insieme ai tre figli, a casa della madre, dove si era trattenuta fino al Marzo 2020, quando, credendo ancora alle promesse di cambiamento, era tornata a Pescara a vivere con lo S. che al momento era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Il comportamento violento del compagno era però proseguito fino a quando in data 5.10.2020, dopo averla nuovamente aggredita procurandole gravi lesioni (T. cranico minore. Cervicomialgia post-traumatica" giudicate guaribili in gg. 8 s.c.), l'aveva indotta a chiudere definitivamente il loro rapporto.

A domanda della difesa la teste ha precisato che i momenti in cui si era allontanata dall'abitazione he occupava con lo S. erano tali e tante che era stato più lungo il periodo che aveva vissuto con i propri genitori che con l'imputato.

La madre della parte offesa, ha confermato, nella sua deposizione, la ricostruzione fornita dalla figlia, precisando di essere costantemente da lei contattata in quanto erano sistematici i maltrattamenti anche fisici subiti dal compagno.

A conferma di quanto riferito dalla S. va considerato il referto rilasciato dal Pronto Soccorso di S. Omero il 5.10.2020 dove si attestano le lesioni subite da S.M. lesioni (T. cranico minore cervicomialgia post traumatica) giudicate guaribili in 8 giorni.

Sui fatti è stata escussa L.M., la quale, nel confermare di aver avuto con l'imputato una relazione sentimentale durata circa due anni ed interrotta nel 2016, ha descritto S.M. come una donna "gelosa, morbosa ed ossessiva".

L'imputato, nel corso del suo esame ha fornito una ricostruzione differente da quella offerta dalla parte offesa.

Dopo aver precisato che di aver iniziato la convivenza con S.M. tra il 2007 ed il 2008, ha riferito che i rapporti erano tra i due peggiorati con l'andar del tempo a causa di un eccesso di gelosia della compagna che si lamentava del fatto che lui tornasse tardi a casa, non considerando che era titolare di un circolo privato che chiudeva a notte fonda.

Ha aggiunto l'imputato che proprio a causa di tale gelosia Natascia aveva più volte abbandonato la loro abitazione per raggiungere quella dei genitori; ha poi negato di averla mai aggredita, pur confermando di aver avuto con lei frequenti litigi dovuti alla sua morbosa gelosia e pur confermando di avere avuto, in costanza di rapporto, una relazione clandestina con tale L.M..

Anche la madre dell'imputato, F.P., ha dichiarato che il figlio fosse vittima della gelosia morbosa della compagna che non gradiva il fatto che si trattenesse fuori casa durante la notte, tale aspetto, a dire della teste, costituiva oggetto di continui litigi che lei aveva avuto modo di sentire, nel periodo in cui il figlio e la nuora abitavano nel suo stesso stabile.

La teste ha aggiunto poi di non aver mai notato sul corpo della donna segni di violenza D.F.J., ha infine dichiarato di essersi occupato di fare delle medicazioni all'imputato a seguito dell'operazione che questi nell'anno 2020 aveva subito a Bologna per un incidente stradale; precisando di essere a conoscenza di un burrascoso rapporto esistente tra lo S. e la compagna. Ebbene, alla luce di tutto quanto appena esposto, ad avviso del giudice, si ritiene provata la realizzazione di tutte le condotte ascritte all'odierno imputato.

Con riguardo al reato meglio descritto al capo a) della rubrica si osserva che il delitto di maltrattamenti si concretizza in una serie di atti lesivi dell'integrità fisica, della libertà o del decoro del soggetto passivo, nei confronti del quale viene posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica e programmata tale da rendere la stessa convivenza particolarmente dolorosa; gli atti devono essere sorretti dal dolo generico integrato dalla volontà cosciente di ledere l'integrità fisica o morale della vittima (cfr. Cass Sez. 6, Sentenza n. 27048 del 18/03/2008).

Premesso che il delitto di maltrattamenti in famiglia deve ritenersi configurabile anche ove le condotte illecite siano poste in essere nei confronti del convivente more uxorio (cfr. Cassazione penale sez. II, 17/02/2016, n.8401), i presupposti per ritenere integrato il delitto in esame ricorrono nella specie, dovendosi considerare che i continui maltrattamenti fisici procurati dall'imputato alla parte offesa evidenziano come la situazione, a causa della difficile convivenza con il compagno vista l'aggressività mostrata dal medesimo, specie in occasione dell'assunzione di sostanze alcoliche, ha determinato una disagiata condizione di vita tale da determinare continue sofferenze fisiche e umiliazioni morali.

Non appare sul punto attendibile quanto riferito dall'imputato nell'aver negato di aver mai attinto la donna, tenuto conto delle emergenze processuali che depongono invece per una valutazione di assoluta attendibilità del racconto fornito dalla parte offesa corroborati peraltro da ulteriori emergenze istruttorie.

Non può che evidenziarsi infatti come tutti gli elementi di prova raccolti confluiscono nel senso di riscontrare una condizione di maltrattamenti in famiglia sfociati in alcuni casi in vere e proprie violenze fisiche, dovendosi considerare sul punto la piena attendibilità della parte offesa la quale, ha descritto i fatti in maniera analitica e priva di contraddizioni, dovendosi peraltro notare come tale giudizio risulta confortato anche dalla circostanza secondo cui la stessa non ha inteso avanzare pretese economiche nei riguardi dell'ex compagno di tal ché è da escludere che abbia rappresentato i fatti per mero spirito emulativo.

Peraltro deve aggiungersi che tali dichiarazioni risultano corroborate sia dalla certificazione medica prodotta da cui emergono lesioni subite in termini compatibili con il narrato da lei fornito che dalle dichiarazioni rese dalla madre che ha confermato di aver prestato assistenza alla figlia in ogni occasione in cui la stessa lamentava maltrattamenti subiti dall'ex compagno.

Il lasso di tempo nel corso del quale le condotte lesive si sono reiterate è certamente più che sufficiente ad integrare gli estremi dell'abitualità richiesta per la configurazione del reato.

Non appare al riguardo condivisibile l'assunto difensivo, secondo cui i diversi periodi in cui la parte offesa avrebbe fatto rientro presso l'abitazione dei genitori avrebbero fatto venir meno il ritenuto presupposto applicativo del reato in esame e cioè la coabitazione, avuto riguardo al condiviso principio giurisprudenziale per effetto del quale nell'applicazione dell'art. 572 c.p. i concetti di famiglia e di convivenza vanno assunti nell'accezione più ristretta: quella, cioè, di una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale, da una duratura comunanza d'affetti, che non solo implichi reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, ma sia fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, in caso di rapporti more uxorio, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché, ovviamente, non necessariamente continua (cfr. Cassazione penale sez. VI, 18/05/2023, n.30761).

Alla luce di quanto sinora esposto, non ritenendo che i testi della difesa abbiano dedotto circostanze in grado di sconfessare l'assunto accusatorio, si ritiene dunque provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo a) della rubrica.

S.L.J. deve inoltre essere ritenuto responsabile del reato di lesioni volontarie meglio descritte al capo b) della rubrica.

Ed infatti in ordine alla ricostruzione dell'evento relativo alla posizione di S.M., le dichiarazioni rese da quest'ultima, confortate dalla certificazione medica in atti, non lasciano adito ad alcuna forma di dubbio circa il fatto che sia stato proprio l'odierno imputato ad averle provocato le ferite dalla stessa riportate per come delineate nella cennata certificazione sanitaria.

Il medesimo contesto spazio temporale in cui si sono realizzati i fatti oggetto di contestazione e la ricorrenza di un unico disegno criminoso, fanno ritenere applicabile la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 81 cpv. c.p.

Tenuto dunque conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p., potendosi concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza con l'aggravante e la recidiva contestate, avuto riguardo al suo comportamento processuale ed alle limitate conseguenze derivate dalla sua condotta, pena equa nel caso di specie risulta essere quella di anni 4 di reclusione (ritenuto più grave il reato di cui all'art. 572 c.p., pena base anni 3 mesi 6 di reclusione, aumentata nella misura finale per la continuazione per il reato di cui al capo b) della rubrica).

Ai sensi dell'art. 29 c.p. S.L.J. va conseguentemente dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

Il riconoscimento della penale responsabilità comporta, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Vito il numero degli affari da trattare, si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

Dichiara S.L.J. responsabile dei reati a lui ascritti e per l'effetto, ritenute tali condotte avvinte dal vincolo di continuazione, considerata più grave la fattispecie di cui all'art. 572 c.p., disposto l'aumento ex art. 81 c.p., concesse le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza con l'aggravante e la recidiva contestate, lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 29 c.p.

Dichiara S.L.J. interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

Visto l'art. 544 c.p.p.

Si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione

Così deciso in Pescara, il 17 giugno 2025.

Depositata in Cancelleria il 7 settembre 2025.

Data udienza 17 giugno 2025

Massima redazionale

Diritto penale - Maltrattamenti e convivenza - Integrità psico-fisica

---

Il delitto di maltrattamenti in famiglia si concretizza in una serie di atti lesivi dell'integrità fisica, della libertà o del decoro del soggetto passivo, posti in essere con una condotta di sopraffazione sistematica e programmata, tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa. Gli atti devono essere sorretti dal dolo generico, cioè dalla volontà cosciente di ledere l'integrità fisica o morale della vittima. Il reato è configurabile anche nei confronti del convivente more uxorio, non solo tra coniugi o parenti. I concetti di famiglia e convivenza vanno intesi in senso ampio: una comunità con una radicata e stabile relazione affettiva, una duratura comunanza d'affetti, che implichi reciproche aspettative di solidarietà e assistenza, fondata su coniugio, parentela o stabile condivisione dell'abitazione, anche se non continua. Nel caso in esame, Durante la convivenza, l'imputato aveva la compagna a ripetute condotte di maltrattamento, sia fisiche che verbali, anche in presenza dei figli minori. Le aggressioni sono avvenute anche durante la gravidanza e comprendevano insulti, minacce e percosse, talvolta con oggetti (ad esempio stampelle). In particolare, la donna era stata minacciata con un coltello da cucina e con frasi di morte, costringendola a lasciare la casa e rifugiarsi con i figli presso la madre. Dopo un periodo di separazione, la vittima era tornata a vivere con l'uomo che era agli arresti domiciliari, ma le

aggressioni sono riprese subito. Il giudice ha ritenuto attendibile il racconto della parte offesa, supportato da prove oggettive ed ha riconosciuto la responsabilità penale dell'uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni volontarie, condannandolo a 4 anni di reclusione, all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e al pagamento delle spese processuali.